



# CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

## **SINTESI PROGETTUALITA' STRAORDINARIE FINANZIATE CON FONDI DI ALTRI SOGGETTI DESCRIZIONE, CONDIZIONI E RILIEVI VARI.**

Dato atto delle seguenti iniziative progettuali straordinarie:

- "Trame. Biblioteche, spazi civici e nuove generazioni", finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale "Giovani in biblioteca" (deliberazione di Giunta n. 158 del 28.9.2022);
- "SALUTE, EFFETTO COMUNE", finanziato dalla Compagnia di San Paolo (deliberazione di Giunta n. 84 del 19.4.2023 – costituente integrazione al PIAO);
- "TEAM UP – Territori esteso ambito multiplo Ubuntu in progress", finanziato dalla Compagnia di San Paolo "Territori inclusivi 2" (deliberazione di Giunta n. 131 del 12.7.2023 – costituente integrazione al PIAO);

NOTA comune a tali progetti: in base a nota mail pervenuta dal Servizio competente in data 22.5.2025, non viene prevista incentivazione per l'anno 2025. A fine ricognitivo vengono comunque riportate descrizioni e considerazioni inerenti i progetti, in considerazione del fatto che i medesimi non sono ancora conclusi e in relazione al fatto che per parte di essi vi è la partecipazione ordinaria del personale dell'ente.

- Iniziativa Innovazione e sviluppo Next Generation 2024 – Anci Piemonte e Anci nazionale – previsione all'interno del PIAO, approvato con D.G.C. n 53 del 19/03/2025 (obiettivo di performance organizzativa "Obiettivi di alfabetizzazione digitale") - nota mail da Piemonte Innovazione in data 21.5.2025 circa destinabilità fondi spese di personale
- APOLLO – finanziamento del programma europeo Interreg Spazio Alpino – (deliberazione di Giunta n. 35 del 28.2.2024; deliberazione di Giunta n. 38 del 6.3.2024 – costituenti integrazioni al PIAO – previsione all'interno del PIAO approvato con D.G.C. n 53 del 19.03.2025 (obiettivo di performance organizzativa "Progetti di incremento di produttività e qualità");
- Interreg VI-A Alcotra – Bando piani integrati territoriali (PITER+) "Terres Monviso – attra(c)tive (deliberazioni di Giunta n. 36 del 28.2.2024, n. 140 del 25.9.2024 – costituenti integrazioni al PIAO – approvato con D.G.C. n 53 del 19.03.2025 (obiettivo di performance organizzativa "Progetti di incremento di produttività e qualità");
- Interreg VI-A Bando piani integrati territoriali (PITER+) fase 1 – progetto di coordinamento e comunicazione PCC (deliberazione di Giunta n. 36 del 28.2.2024, costituente integrazione al PIAO – previsione all'interno del PIAO approvato con D.G.C. n 53 del 19.03.2025 (obiettivo di performance organizzativa "Progetti di

incremento di produttività e qualità”);

- Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione; istituzione del “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”; legge regionale n. 30/2023 ad oggetto “Disciplina dei servizi educativi per l’infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni”; DGR Piemonte 18-8340/2024/XI ad oggetto “D.Lgs 65/2017. Legge regionale 30/2023. Piano di Azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di Istruzione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021; (deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 2.10.2024, previsione nel PIAO approvato con D.G.C. n. 32 del 21.02.2024 (Obiettivo di performance di settore “Coordinamento pedagogico territoriale”)
- Iniziative di transizione digitale a valere su fondi PNRR (deliberazioni di Giunta n. 171 del 19.10.2022, n. 118 del 13.06.2023 - previsione all’interno del PIAO approvato con D.G.C. n 53 del 19.03.2025 (obiettivo di performance organizzativa “Progetti di incremento di produttività e qualità”); e s.m.e.i.
- ANPR Liste elettorali: D.P.C.M. n. 18/2023 recante: "Riparto di risorse da assegnare ai Comuni per l’integrazione nell’ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 per la realizzazione dell’intervento PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: “Servizi digitali ed esperienza dei cittadini” - Finanziato con risorse del FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR”; gli obiettivi, target ecc. sono analiticamente previsti dalla normativa nazionale; previsione all’interno del PIAO approvato con D.G.C. n 53 del 19.03.2025 (obiettivo di area “Implementazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR))”

Evidenziato che trattasi di progettualità di tipo straordinario, volta a promuovere nuove e diverse iniziative, assolutamente eccedenti l’ordinaria gestione delle attività, in considerazione del fatto che sostanzialmente tutto il personale in qualche modo coinvolto o coinvolgibile in queste iniziative, in via istituzionale o sotto il profilo operativo è in realtà preposto in via esclusiva o pressoché esclusiva alla gestione ordinaria di altre funzioni e servizi specifici (erogazione di pubblici servizi e di servizi istituzionali: Ced, gestione sito, gestione pagamenti, servizi al cittadino, segreteria e gestione organi istituzionali, gestione del personale, gestione ulteriori servizi di staff, ecc.)

Evidenziato d’altra parte che, in merito agli aspetti inerenti il limite del trattamento accessorio, la giurisprudenza ha più volte ribadito i capisaldi che debbono regolare l’impiego di somme eterofinanziate (sintesi di cui a Corte conti Liguria con la deliberazione n. 5/2022, alla luce delle pronunce delle Sezioni centrali; inoltre: Corte Conti, Emilia Romagna, n. 50/2021; Corte Conti, Sicilia, n. 201/2021; Corte Conti Lombardia n. 116/2022), Corte Conti Veneto n. 195/2022; Corte Conti Liguria n. 51/2020 con riferimento sia a fondi comunitari sia a fondi provenienti da altri soggetti pubblici:

- le risorse impiegate devono risultare integralmente coperte da contributi provenienti da soggetti terzi, con onere in capo all’ente di verificare l’effettiva capienza delle somme disponibili, prima di riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare i compensi;

- in sede di programmazione devono essere individuate in maniera circostanziata le modalità di svolgimento degli incarichi, gli obiettivi di risultato ed i corrispondenti criteri di misurazione, anche in termini di miglioramento dei servizi, definendo in via preventiva gli importi dei compensi accessori per il personale;
- le risorse, nel rispetto dell'originario vincolo di destinazione e delle prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, devono essere destinate alla remunerazione non della generalità del personale, bensì a personale specificamente individuabile per lo svolgimento di attività da considerarsi aggiuntive, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza;
- la corresponsione degli emolumenti deve essere parametrata alle mansioni svolte e al raggiungimento di obiettivi predeterminati, attraverso una effettiva rendicontazione, a consuntivo, delle attività svolte e dei risultati prodotti.

Dato atto che tali condizioni nelle fattispecie sopra menzionate, secondo quanto risultante dalla documentazione posta a disposizione dai Settori/servizi interessati, a priori possono considerarsi – salve le verifiche intermedie e finali - tutte sussistenti, in quanto:

- Le somme impiegate per la remunerazione extra del personale, secondo quanto risulta dalla documentazione pervenuta/esplicazioni fornite dai coordinatori/istruttori dei progetti, sono integralmente coperte da contributi di soggetti terzi, e la liquidazione avverrà previa verifica dell'effettiva capienza;
- Le modalità di svolgimento, gli obiettivi di risultato, i criteri di misurazione, costituiscono parte integrante dei progetti presentati ovvero dei target di bando o di iniziativa ai quali vi è necessaria conformazione per poter assicurarsi il finanziamento;
- Gli importi dei compensi accessori per il personale vengono quantificati per singolo progetto/iniziativa;
- Le risorse non sono destinate alla remunerazione della generalità del personale, bensì a personale specificamente individuato o che sarà individuato, per svolgimento di attività da considerarsi aggiuntive, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza; si tratta infatti di iniziative ad alta intensità di innovazione, lavoro e coordinamento e interrelazione con iniziative già in corso, ulteriori rispetto a quelle in essere ovvero innovanti le iniziative già in corso; le attività in questione inoltre non costituiscono obblighi istituzionali, ma iniziative che l'ente ritiene di avviare o potenziare con l'obiettivo di maggiore inclusione, prevenzione, supporto in ambito di educativa, socialità, cultura civica, cittadinanza attiva, digitalizzazione;
- La puntuale descrizione degli obiettivi, target, ecc., risulta dalla documentazione progettuale o di iniziativa;
- Le mansioni svolte e il raggiungimento degli obiettivi vengono rendicontati ovvero risultano da caricamento di dati.

Inoltre:

- E' inoltre utile riportare le considerazioni della Corte dei Conti, compendiate in particolare dalla pronuncia della sezione Liguria, n. 5/2022, dalla pronuncia della sezione Lombardia n. 111/2022, e altre:

- o riferimento al fondo risorse decentrate previsto dal CCNL 16.11.2022, in quanto i fondi per la contrattazione decentrata costituiscono la fonte pressoché esclusiva di alimentazione del trattamento accessorio del personale pubblico contrattualizzato, in ossequio al principio di onnicomprensività delle retribuzioni, come desumibile dagli articoli n. 2, 40 e 45 del d. lgs. 165/2001 (in tal senso il precedente della stessa Sezione della Corte dei conti, n. 51/2020/PAR). Nel caso di specie, quindi, i fondi di finanziamento ottenuti dal Comune devono necessariamente confluire nel fondo risorse decentrate, nella parte della componente variabile. Per quanto riguarda la possibilità di non tenere conto dei limiti di spesa posti dall'art. 23 co. 2 del d.lgs. 25.05.2017 n. 75 nella determinazione del trattamento accessorio riconosciuto al personale impiegato nella realizzazione di un progetto inserito nel piano delle performance e finanziato da fondi eterofinanziati, sul punto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito i presupposti ed i limiti entro cui si ritiene ammissibile una simile deroga. Con riferimento alla previgente disciplina, dettata dall'art. 6 co. 7 d.l. n. 78/2010, del tutto analoga a quella di rilievo nel caso di specie, le Sezioni Riunite hanno escluso dal limite finanziario le spese coperte da "finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati", in quanto l'applicazione del limite di spesa in tali ipotesi non avrebbe determinato alcun risparmio di spesa, limitandosi ad impedire il conferimento di incarichi per consulenze e studi a prescindere dall'effettivo impatto sul bilancio (SSRR in sede di controllo, deliberazione n. 7/2011). Analogamente, in un successivo pronunciamento, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto esclusi dal limite di finanza pubblica posto alla spesa complessiva per il personale degli enti locali, ai sensi dell'art. 1 co. 557 e ss. L. 296/2006, le spese integralmente gravanti su fondi dell'Unione Europea o su trasferimenti di soggetti privati (in motivazione analogo principio è stato adottato anche per i limiti finanziari posti ai rapporti di lavoro cd. flessibili dall'art. 9 co. 28 del citato d.l. n. 78/2010). La stessa Sezione delle Autonomie ha successivamente ribadito il medesimo principio anche per il tetto posto al salario accessorio dal comma 2-bis dell'art. 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, escludendo tale limite per le spese etero-finanziate, in quanto prive di incidenza sul bilancio dell'ente. La successiva giurisprudenza ha tuttavia precisato ulteriori presupposti e limiti entro i quali è possibile escludere dai vincoli posti al trattamento economico accessorio le spese aventi copertura in finanziamenti vincolati da parte di soggetti terzi, siano essi privati o pubblici, come nel caso qui in esame. In diverse occasioni la Sezione delle Autonomie ha sottolineato la necessità che le risorse impiegate siano integralmente coperte da

contributi provenienti da soggetti terzi, con la necessità per l'Ente interessato di verificare, sia a preventivo che a consuntivo, l'effettiva capienza delle somme disponibili, prima di riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare i compensi. Tali risorse finanziarie devono, inoltre, mantenere l'originario vincolo di destinazione e devono rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, evitando meccanismi di distribuzione indistinta, non parametrata alle mansioni svolte e al raggiungimento di obiettivi predeterminati, misurabili e consuntivabili (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 20/2017 e 23/2017; analogamente la Sezione regionale di controllo Liguria ha ribadito i medesimi principi con le deliberazioni n. 105/2018 e n. 51/2020). Pertanto, possono essere escluse dal limite di spesa fissato dall'art. 23 co. 2 d.lgs. n. 75/2017 soltanto le risorse dirette non alla copertura di emolumenti destinati alla generalità del personale dell'ente, bensì destinate ad integrare la componente variabile del Fondo risorse decentrate relativa alla remunerazione di personale specificamente individuato o individuabile per lo svolgimento di attività considerabili come aggiuntive, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza. La giurisprudenza contabile ha precisato, a tal riguardo, la necessità che in sede di programmazione vengano precisamente individuate le modalità di svolgimento degli incarichi, i relativi obiettivi di risultato ed i corrispondenti criteri di misurazione, anche in termini di miglioramento dei servizi. Su queste basi, sempre in via preventiva, devono essere definiti in misura congrua gli importi dei correlati compensi accessori al personale. A consuntivo, invece, deve essere assicurata una effettiva rendicontazione delle attività espletate e dei risultati prodotti, in modo che l'impiego delle risorse per la corresponsione degli emolumenti avvenga effettivamente in funzione dell'impegno del personale e del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 20/2017; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 51/2020). In conclusione, le condizioni ed i presupposti sopra indicati consentono di stabilire, in linea generale, se le risorse destinate alla corresponsione di emolumenti accessori in favore del personale possano ritenersi escluse dal limite di spesa previsto dall'art. 23 co. 2 D.Lgs. n. 75/2017, mentre rimane rimessa al Comune la valutazione della sussistenza in concreto di tali condizioni e presupposti.

- o L'ultimo capoverso dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019 sancisce, altresì, che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, è

adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". Tali disposizioni, finalizzate al contenimento della spesa del personale, quale aggregato di quella "di parte corrente", vanno lette secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, stante che la finalità, di queste come di altre norme limitative della spesa, è quella di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, di cui all'art.81 della Cost., nella loro dimensione locale, nazionale e sovranazionale. Il legislatore, dunque, con le norme de quibus, ha predeterminato la soglia-limite che deve essere garantita da ciascuna amministrazione pubblica, al fine di evitare che la spesa del personale, avente notevole rilevanza, possa pregiudicare, per il singolo ente prima e a livello nazionale dopo, gli equilibri di bilancio di cui all'art.81 della Costituzione, mettendo in pericolo, conseguentemente, gli obblighi assunti a livello comunitario. Se la finalità del legislatore, è, dunque, quella di evitare che un ente pubblico, che ha costruito i propri equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti suddetti, possa, inopinatamente pregiudicarli attraverso ingiustificati incrementi di spesa del personale, questo rischio non sussiste nella fattispecie in cui la stessa non grava sul bilancio dell'ente, in quanto spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati. Siamo in presenza, dunque, in tale fattispecie, di una spesa "neutra" per gli equilibri di bilancio dell'ente destinatario, che, invece, rileverà, in termini di limite di spesa di personale, in quella dell'ente pubblico finanziatore. La possibilità del superamento dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 deve ritenersi, comunque, consentita nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto eterofinanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell'ente;

- o Non si rilevano problematiche neppure in ordine ai limiti del comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 (media spesa di personale 2011/2013): vedasi, per tutte, Corte dei Conti Veneto n. 81/2023;
- o Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, la deroga al limite 2009 (o media 2007-2009) è sancita direttamente dall'articolo 9 comma 28 del decreto n. 78/2010, per le quote eterofinanziate;
- o Per quanto riguarda le PO/EQ, è di rilievo la pronuncia 56/2019/PAR della Sezione Liguria della Corte dei Conti, con riferimento ovviamente ad attività che eccedano le funzioni istituzionali tipiche del Comune, da verificare con riferimento a ulteriori interpretazioni e pareri; l'eventuale

fattibilità di destinazione di fondi alle E.Q. pertanto dovrà essere attentamente vagliata e considerata in via interpretativa caso per caso, non essendovi una previsione generale a livello contrattuale come per il personale ordinario;

- o si tratta, come ben osservato dalla Corte dei Conti Liguria 91/2020/PAR, di approdi interpretativi che valorizzano, nel presupposto dell'assenza di oneri per l'ente territoriale, l'esigenza di garantire adeguata flessibilità operativa alle amministrazioni pubbliche, l'erogazione delle cui attività istituzionali possono mutare nel tempo, richiedendo un temporaneo necessario incremento di spesa, specificatamente finanziato da una corrispondente entrata finalizzata; in caso contrario, si limiterebbe la possibilità per gli enti, di delegare, avvalersi o comunque di utilizzare l'articolazione amministrativa di altro ente, imponendo un'antieconomica duplicazione di strutture e relativo personale, e un irrigidimento nella taratura delle dotazioni organiche; in tale pronuncia, la Corte menziona inoltre il comma 3 septies dell'art. 57 del D.L. n. 104/2020, che ha disposto che a decorrere dal 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell'articolo 33 del d.l. N. 34/2020; in caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;
- o La Sezione della Corte dei Conti sottolinea che la precisazione legislativa, che conferma il principio di carattere generale dell'esclusione, ai fini dell'osservanza di norme di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, delle spese aventi fonte in finanziamenti finalizzati provenienti da altri soggetti, non impatta direttamente sul principale dubbio interpretativo sollevato dal Comune istante, incentrato sulla corretta applicazione dell'incremento massimo, ammesso nell'arco temporale transitorio 2020-2024, dall'art. 5 del DM 17 marzo 2020 (mentre, in base a quanto desumibile dalla richiesta di parere, *"la spesa di personale rapportata alle entrate correnti risulta in ogni caso inferiore al valore soglia"*, definito dal precedente art. 4); tuttavia, esprime un principio di carattere generale in materia di precisa determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali, che si pone in continuità con deroghe similari, già previste dal legislatore in casi specifici (qual è, per esempio, l'illustrato art. 2 del d.l. n. 109 del 2018) o emerse nell'elaborazione della giurisprudenza contabile (in precedenza richiamata); il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali

risulta possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale);

- o in merito al tetto per l'accessorio, la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la pronuncia 18/SEZAUT/2024/QMIG, ha precisato che la Sezione delle autonomie ha ritenuto che il limite posto ai fondi per la contrattazione integrativa sia rivolto a «calmierare qualunque incremento dei fondi unici che non sia diretto a remunerare incarichi resi in via straordinaria o, comunque, affidati singolarmente a specifici dipendenti». Pertanto, con la stessa deliberazione, nel considerare «assoggettabili alle suddette limitazioni le altre ipotesi indicate (risorse derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione) in quanto potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa», ha invece escluso dalle misure limitative di spesa «anche gli analoghi incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di conto terzi, in quanto commissionati e remunerati dall'esterno dell'amministrazione a fronte di specifiche prestazioni implicanti maggior impegno e responsabilità (in tal senso, cfr. circolare RGS-IGOP 15 aprile 2011, n. 12)». La Sezione delle autonomie ha poi puntualizzato che, in presenza di spese etero-finanziate, «la giurisprudenza della Corte ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa prevista in materia di personale, non incidendo sulla gestione del bilancio per l'esercizio delle ordinarie funzioni, che gravano, invece sulle risorse proprie dell'ente», purché le risorse impiegate siano totalmente coperte e siano esaustivamente destinate «a remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio» (Sezione delle autonomie, n. 23/SEZAUT/2017/QMIG). Un contributo determinante verso una lettura costituzionalmente orientata dei limiti sottratti ai vincoli di finanza pubblica previsti dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, viene dato dalla deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG con la quale la Sezione delle autonomie ha ampliato le ipotesi indicate nella pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo e confermato, ancora una volta, che la deroga ai vincoli scatta al verificarsi di due condizioni e, cioè, che si tratti di risorse etero-finanziate e che siano utilizzate per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi.

Si evidenziano i seguenti elementi, in relazione a quanto qui specificato:

- progettualità prevista direttamente o indirettamente da soggetti statali, privati, eurounitari (progettualità con fondi siffatti, inerenti ad azioni promosse a rilievo costituzionale o di normativa statale: territori inclusivi; promozione salute mentale, inclusione sociale, digitalizzazione); possibile coerenza, dunque, anche con la previsione di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999: "le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali" oltre che con le previsioni dell'art. 67 comma 3 lettera C del CCNL 21.5.2018 richiamato da art. 79 comma 2 lettera a del CCNL 16.11.2022 (previsione in disposizioni di legge), oltre che con le previsioni dell'art. 79 comma 2 lettera c del CCNL 16.11.2022 "risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti";
- in determinate progettualità, è lo stesso bando o la normativa di riferimento a prevedere rendicontazione o disposizioni specifiche circa l'imputazione di determinati costi, ivi compreso o anche in forma obbligatoria il personale; in altri casi (vedasi risorse non soggette a rendicontazione, bensì erogate quale rimborso "forfettario" al raggiungimento del target, ovvero erogate con sistema a opzione di costo semplificato (somme forfettarie o lump sum), con perdita del vincolo di destinazione per quanto riguarda le economie verificate al raggiungimento degli obiettivi (vedasi direttiva del Sottosegretario all'Innovazione per i finanziamenti in ambito digitale <https://innovazione.gov.it/notizie/comunicati-stampa/pa-digitale-2026-pubblicata-la-direttiva-per-la-gestione-dei-residui-pnrr/> ), l'impiego è rimesso all'ente, secondo canoni da ricondursi ai principi giuscontabili e interpretativi da parte dei soggetti preposti (Aran, Rgs, ecc.).

A tali fini:

- con riferimento al progetto "TRAME": il bando del Dipartimento per le politiche giovanili, mira a valorizzare le biblioteche come fondamentale ed irrinunciabile bene comune; le linee guida per la rendicontazione, prevedono espressamente la rendicontazione dell'attività del personale dipendente, attraverso riferimento al costo medio orario del lavoro; si richiama la nota del Dipartimento Prot. n. 0071986 /4.27.9 del 07/02/2024 a chiarimento di quesito posto dalla Città di Saluzzo; il bando costituisce attuazione del decreto del Ministro per le Politiche Giovanili del 1° marzo 2022 relativo alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse dedicate all'Anno europeo dei giovani di cui all'art.1, comma 156, della Legge n. 234/2021 che, prevede, tra l'altro, come strumento da attivare prioritariamente, nello specifico la creazione e la valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, in cui condividere percorsi e occasioni formative e culturali; l'iniziativa è volta alla tutela dei giovani e "si inserisce nell'attuale scenario caratterizzato dallo stato di emergenza che il Paese ha vissuto e in parte sta ancora vivendo, a causa della pandemia da Covid 19; i dati dimostrano come la pandemia abbia acuito le disuguaglianze sociali, penalizzando le fasce a rischio di emarginazione della popolazione che sono maggiormente esposte a fenomeni di isolamento ed esclusione sociale"; "i giovani hanno visto ridotte le occasioni di

socialità e gli spazi di condivisione, con un impatto senza precedenti sulla salute, sull'istruzione, sull'occupazione e sull'inclusione sociale; la guerra in Ucraina ha contribuito ad aggravare ancor più il senso di disorientamento delle giovani generazioni"; "il Consiglio dell'Unione europea (doc. n. 14429/21) ha sottolineato l'importanza di assicurare ai giovani l'accesso agli spazi civici"; le disposizioni in questione pongono dunque a disposizione specifiche risorse, a tutela delle attività sopra descritte, inerenti l'ambito dei ragazzi e dei giovani; nel caso della Città di Saluzzo, il rafforzamento delle azioni coinvolgenti la Biblioteca, consente di valorizzare ulteriormente la disponibilità della nuova e innovativa struttura recentemente realizzata, incrementando la partecipazione e il coinvolgimento dei ragazzi e giovani a scopo di prevenzione e trattamento del contesto critico sopra descritto; non vi è dubbio sulla straordinarietà delle azioni, che si pongono quale ulteriore alta intensità di lavoro per le persone coinvolte, dal momento che a eventi straordinari quali la pandemia, occorrono risposte straordinarie, quali il rafforzamento delle azioni a tutela di particolari categorie sociali;

- l'iniziativa progettuale Team Up è riferita al bando della Compagnia di San Paolo "territori inclusivi", con la finalità di "accompagnare e includere le persone in difficoltà o a rischio di fragilità in percorsi verso la più ampia autonomia possibile e di stimolare dinamiche di inclusione, coesione e solidarietà che riescano a coinvolgere soggetti plurimi e a volte inediti della comunità"; nell'ambito del perimetro definito dalla cornice degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni unite nell'Agenda 2030, e in particolare obiettivo 10 "ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi – target 10.2 – entro il 2030 potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti ...con riferimento al ... migratorio";

Saluzzo e il suo territorio sono stati tradizionalmente un polo di attrazione per i lavoratori agricoli stagionali, prima italiani, poi nordafricani, albanesi, polacchi e infine, da circa 8 anni, provenienti dall'Africa Sub-Sahariana.

Storicamente, gli insediamenti informali sono sempre sorti nei mesi estivi, prima dell'apertura della stagione della raccolta, e nel 2017 le persone che vivevano in condizioni precarie erano più di 400. Dal 2018, su impulso del Comune di Saluzzo, l'accoglienza dei lavoratori stagionali si è strutturata maggiormente, anche con l'apertura del PAS, un dormitorio per lavoratori stagionali con circa 400 posti letto e attivo fino al 2019.

Nel giugno 2020, presso la Prefettura di Cuneo, è stato siglato un Protocollo di intesa tra 8 Comuni del territorio (Busca, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Lagnasco, Saluzzo, Savigliano, Tarantasca e Verzuolo), Regione Piemonte, associazioni datoriali e sindacali, enti del terzo settore, autorità sanitarie. L'obiettivo era di assicurare, in condizioni di sicurezza sanitaria, 115 posti letto in edifici e container distribuiti sul territorio per lavoratori stagionali o aspiranti tali. Il Protocollo è stato rinnovato anche nel 2021, 2022 e 2023, coinvolgendo anche i Comuni di Manta e Scarnafigi per un totale di 236 posti a cui sono stati aggiunti servizi di accompagnamento e orientamento sociali.

Saluzzo ha, inoltre, promosso e partecipato a diverse progettualità sul tema, tra cui UBUNTU, FAMI Buona Terra (concluso nel 2022), PON-FSE Common Ground

(attualmente attivo), ed è attualmente in attesa di avvio formale dell'intervento finanziato su PNRR Missione 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Ambito di intervento 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale Investimento 2.2.a Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con Decreto n. 552022, ha inserito il Comune di Saluzzo tra i Comuni beneficiari del fondo. L'intervento è stato elaborato grazie alla coprogettazione con varie realtà territoriali, per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati al miglioramento delle condizioni alloggiative dei lavoratori stagionali impegnati nella raccolta frutta sui territori di saluzzese, saviglianese e cuneese.

L'obiettivo del progetto è potenziare il supporto per l'emergenza abitativa riguardante gli aspiranti braccianti stranieri; si consideri che prima dell'attivazione delle azioni in questione sopra richiamate, Saluzzo è stata caratterizzata da insediamenti spontanei - direttamente sulla strada o ambiti limitrofi - di persone straniere in cerca di lavoro in zone della città, di centinaia e centinaia di persone, che aggiunte a quelle allocate nel dormitorio, hanno raggiunto concentrazioni fino a oltre un migliaio di unità;

- Le soluzioni di ospitalità diffusa promosse dalla Città di Saluzzo che hanno visto poi l'adesione di altri Comuni e partner, vanno costantemente potenziate e rafforzate, dal momento che si prevede, con la progressiva riduzione dell'impegno di manodopera generica nell'edilizia per il venir meno degli incentivi superbonus 110, nuovamente un incremento di persone straniere in cerca di lavoro; l'azione costituisce quindi una effettiva tutela a una situazione emergenziale per il territorio;
- L'adesione al bando di Compagnia di San Paolo "salute, effetto comune", riguarda una iniziativa, quella della Compagnia, inerente la promozione e la protezione della salute mentale e del benessere, che costituiscono priorità di salute pubblica, come tali incluse anche nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030, in particolare all'Obiettivo 3.4. *"Ridurre la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e la cura e promuovere la salute mentale e il benessere"*. L'attenzione viene posta non solo sulla risposta ai bisogni assistenziali di persone e famiglie che già stiano affrontando problemi di salute mentale, ma anche ai determinanti sociali ed economici della salute mentale, come evidenziato dal Piano d'azione globale per la salute mentale 2013-2030; si tratta di iniziativa di supporto post Covid; anche in questo caso valgono le considerazioni già sopra esplicitate in merito al progetto promosso dal Dipartimento politiche giovanili; le attività tutelate riguardano per l'appunto la salute e l'inclusione delle fasce a disagio per effetto del contesto descritto, in particolare i giovani e i ragazzi.

- con riferimento alla progettualità PNRR digitale: la Città di Saluzzo ha inserito tali progettualità in specifiche delibere di individuazione degli obiettivi, oltre che nel PIAO, come più sopra specificato

Il Sottosegretario di Stato per l'innovazione tecnologica, ha emanato la direttiva <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/31/25A01921/sg> con la quale sono indicati i principi a cui attenersi nella gestione dei fondi residui derivanti da tali finanziamenti.

La Corte dei Conti (cfr. Sez. Lombardia, [https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/ECLI\\_IT\\_CONT\\_2022\\_116SRCLOM-PAR.pdf](https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/ECLI_IT_CONT_2022_116SRCLOM-PAR.pdf)) ha chiarito la neutralità ai fini del tetto del limite del salario accessorio, specificando la necessità del rispetto delle disposizioni del vigente CCNL nonché dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016. Attualmente, con il nuovo codice dei contratti pubblici, d. lgs. n. 36/2023, il riferimento deve intendersi all'articolo 45; in tale disciplina, è ora previsto che "è fatta salva ... la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche".

Le innovazioni digitali ai cui bandi questo Ente ha aderito, sono altresì coerenti con il piano di digitalizzazione, da ultimo aggiornato da questo Ente con deliberazione di Giunta n. 53 del 19.03.2025 (allegato al PIAO).

Con riferimento al contributo ANPR: il D.P.C.M. n. 18/2023 reca: "*Riparto di risorse da assegnare ai Comuni per l'integrazione nell'ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 per la realizzazione dell'intervento PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - Finanziato con risorse del FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR*". Si ripropone, dunque, anche per i dati elettorali l'erogazione di un contributo a supporto, in questo caso, dell'integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione. Si tratta di un contributo forfetario, in funzione della fascia di popolazione residente. Il contributo è assegnato al Comune all'esito positivo del controllo eseguito sul completamento delle attività indicate nell'art. 3 del decreto. In occasione dell'erogazione del contributo per la migrazione dati AIRE, il Dipartimento della funzione Pubblica, in merito alla destinazione dei fondi, aveva affermato che: "*il contributo non punta a ristorare gli enti dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intera operazione di migrazione ma ad offrire una leva incentivante rispetto al processo di implementazione e completa entrata a regime della piattaforma nazionale*". L'orientamento dell'A.N.U.S.C.A. circa le modalità di erogazione del contributo era il seguente: "*le modalità di erogazione degli importi assegnati ai comuni dalla Funzione Pubblica per il subentro in ANPR potranno essere le stesse previste per i c.d. "incentivi tecnici" ovvero per gli "incentivi su fondi europei", trattandosi in questo caso di fondi PNRR. Si riteneva perciò in autorevoli pareri che tali risorse possano essere destinate ai dipendenti che hanno partecipato al progetto di integrazione, indipendentemente dalla qualifica e dal ruolo rivestito, tramite inserimento in contrattazione decentrata integrativa. Corte Conti Toscana, con parere 17/2025, ha svolto argomentazione – sia pure incidentale trattandosi di pronuncia di non ammissibilità – richiamando in sostanza l'orientamento del Comune richiedente.*

Peraltro, i fondi in questione afferiscono nella sostanza ai medesimi fondi di cui alla transizione digitale PNRR richiamata più sopra (servizi digitali cittadini), per cui è evidente l'assoluta identità rispetto alla ratio alla base della pronuncia della Corte dei Conti Lombardia n. 116/2022, sulla quale erano stati emanati autorevoli commenti, richiamanti in particolare la delibera della Corte dei Conti Liguria n. 5/2022 che aveva riassunto i vari presupposti alla base della fattibilità tecnica dell'attribuzione al personale dipendente con supero del limite del salario accessorio.

Obiettivi, finalità, ecc. sono previste negli atti normativi relativi.

Con riferimento ai progetti APOLLO, ATTA(C)TIVE, PCC: si richiamano gli atti più sopra menzionati; trattasi di fondi europei; le specifiche dettagliate potranno trovare o trovano illustrazione in ulteriori atti specifici;

Con riferimento all’iniziativa “Disciplina dei servizi educativi per l’infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni”, si richiama la delibera di declinazione da parte di questo Ente sopra indicata, e documentazione in atti, che prevede espressamente il coinvolgimento del personale; in particolare, si richiamano le “Note procedurali in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 18 -8340 del 25 marzo 2024”, che dispongono il non utilizzo dei fondi del progetto per i costi del Coordinatore, se interno, mentre prevedono che i Comuni capofila dei CPT potranno investire, principalmente, le risorse attribuite per, tra l’altro, la copertura dei costi per l’organizzazione e gestione di riunioni; tali incombenze sono quelle particolarmente impegnative, e costituiscono attività eccedenti le ordinarie attività; si richiama altresì l’indicazione a verbale incontro 28.9.2023 in atti trasmesso dalla Regione Piemonte in data 30.10.2023

A corollario delle considerazioni sulle somme escludibili dalle limitazioni del tetto del salario accessorio, di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 (fondo anno 2016), viene richiamata, per l’autorevolezza assoluta in merito, la nota del MEF – Ispettorato generale – n. 257831 del 18.12.2018 <https://www.rgs.mef.gov.it/ Documenti/VERSIONE-I/Attivit-i/Ordinament/Tematiche-in-materia-di-personale-degli-enti-locali/20181218/quesito-Lombardia.pdf> che è da ritenersi integrata con le ulteriori pronunce richiamate della Corte dei Conti.

### **Considerazioni comuni e ulteriori**

Per quanto riguarda le somme da destinarsi all’incentivazione, la quantificazione inserita nel fondo è da intendersi meramente previsionale e quale limite massimo, e con l’approvazione della sottoscrizione, l’Amministrazione l’inserimento del budget e approva tale limite massimo di budget, la cui ripartizione avverrà d’intesa tra Dirigenti interessati e Segretario (per il riparto tra Settori), e di concerto tra Dirigenti, Segretario e responsabili di servizio per il riparto all’interno del Settore, ovvero a cura del Responsabile di servizio all’interno del singolo servizio.

Per quanto riguarda la destinazione di somme alle EQ, la quantificazione è contenuta nell’atto di Giunta di autorizzazione alla sottoscrizione.

L’effettiva attivazione delle incentivazioni è subordinata al rispetto tempo per tempo dei limiti in ambito di spese di personale (nelle varie declinazioni: DM 17.3.2020, media 2011/2013, tetto accessorio con eventuali deroghe ove ammissibili).

A scanso di ogni eventuale ulteriore dubbio in merito alla corretta applicazione del disposto contrattuale sulla fattibilità o meno, per quanto riguarda le somme diverse da quelle relative a fondi europei, di non computo delle somme eterofinanziate nel limite del fondo, soccorre ora il disposto del D.L. n. 25/2025, della cui deroga ci si può avvalere e ci si avvale. Sono in fase di elaborazione i conteggi in base al DL25/2025; conteggi in base alla media 2011-2013, in combinazione con i conteggi del Servizio finanziario in merito alla sostenibilità finanziaria ai sensi del DM 17.3.2020.

In relazione alla circolare MEF-RGS Prot. 175706 del 27/06/2025, si prevede perciò che la parte fissa del fondo venga integrata per l'anno 2025 con l'importo di Euro, 28.115,00+1.506,31+2.108,83+6.025,23+15.619,00+5.000,00+9.835,43 (oltre oneri a carico ente) corrispondente alle somme dei vari fondi eterofinanziati con iniziative straordinarie. Mentre, per quanto riguarda i fondi europei direttamente afferenti alle risorse comunitarie, l'esclusione del limite deriva già direttamente dalle notazioni giurisprudenziali e normative di cui sopra.

Si prevede di conseguenza:

- che la parte stabile del fondo, per le somme integrative predette, produca corrispondenti economie, che transitano nella parte variabile;
- tali somme transitate in parte variabile, vengano ivi impiegate con vincolo di destinazione al personale impegnato nelle singole progettualità;
- tale integrazione di Euro 68.209,80 (oltre oneri a carico ente) viene mantenuta anche negli esercizi successivi, con finanziamenti a carico di fondi Comunali, salvo che in tali esercizi, tempo per tempo, non sussistano idonei parametri di sostenibilità ai sensi del DM 17/3/2020 ovvero non sussistano gli ulteriori requisiti inerenti limitazioni delle spese di personale; l'inserimento nei fondi degli anni successivi è pertanto esclusivamente previsionale;
- l'ufficio personale ha verificato al momento il rispetto dei tetti di spesa comma 557, mentre per la verifica di sostenibilità ai sensi del D.M., provvede il servizio finanziario con asseverazione da parte dei Revisori dei Conti;
- per quanto riguarda le E.Q.:
  - Anno 2025: E.Q. servizi alla persona: in conformità alla circolare MEF-RGS Prot. 175706 del 27/06/2025, si procede ai sensi dell'art 67 c. 7 CCNL 2016/2018 allo storno di somme dal fondo di quota parte dell'integrazione effettiva derivante dal fondo PNRR digitale, a favore dello stanziamento quota risultante E.Q.; per l'ammontare indicato nel fondo, tale soluzione consente la destinazione alla E.Q. della quota di propria spettanza;
  - anno 2026 e 2027: E.Q. servizi alla persona ed E.Q. personale – segreteria: applicazione art. 67 c. 7 C.C.N.L. 2016/2018 a regime per entrambi per importo stabilito; subordinatamente al ricorrere delle ulteriori condizioni che consentano il mantenimento dell'integrazione del fondo ai sensi del D.L. 25/2025;
  - per gli esercizi successivi, pertanto, verrà mantenuto, al ricorrere delle condizioni, l'integrazione ai sensi dell'art. 14 c.1 bis D.L. 25/2025, con corrispondente storno per la quota parte destinata alle E.Q. Personale e Servizi alla Persona (quale integrazione alla quota di risultato); l'E.Q. fondi Europei avrà, per la durata dei corrispondenti progetti, tempo per tempo utilizzati, l'integrazione

della quota di risultato;

-gli importi di tali integrazioni sono indicati nella delibera della Giunta di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo.